

Spettabili  
**CLIENTI E LORO INDIRIZZI**  
*Inviata via mail*

**Circolare n. 09/2017 del 29.08.2017**

**CHIARIMENTI INPS:**  
**donazione sangue, rettifica certificati di malattia e di gravidanza telematici**

Con la presente informativa si riportano gli ultimi chiarimenti in tema di prestazioni erogate dall'Inps per i lavoratori dipendenti.

➤ **INIDONEITA' ALLA DONAZIONE DI SANGUE: RIMBORSO DELLA PRESTAZIONE.**

L'Inps, con circolare n. 29/2017, ha fornito chiarimenti in merito al decreto interministeriale del 18/11/2015, che ha regolamentato la spettanza alla retribuzione per i lavoratori dipendenti del settore privato, **ritenuti inidonei alla donazione di sangue**, limitatamente al tempo necessario per l'accertamento dell'inidoneità.

In particolare, Il lavoratore dipendente che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti e che venga giudicato inidoneo alla donazione ha diritto alla retribuzione, a carico Inps, nei seguenti casi:

- sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari,
- mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e l'altra,
- rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Nei casi sopra descritti, ai fini del calcolo della retribuzione da erogare, il datore di lavoro dovrà tenere conto sia del tempo di permanenza presso il centro trasfusionale, sia di quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

Il lavoratore inidoneo sarà tenuto ad inoltrare, al datore di lavoro, il certificato del medico responsabile della struttura accreditata al prelievo, con l'indicazione dei dati anagrafici del lavoratore, degli estremi del documento di riconoscimento, della mancata donazione, della motivazione, del giorno e dell'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

I datori di lavoro dovranno conservare tale documentazione medica per 10 anni.

Si precisa che non sono intervenute modifiche normative per i lavoratori ritenuti idonei alla donazione.

➤ **CERTIFICATI DI MALATTIA: RETTIFICA DELLA DATA DI FINE PROGNOSI.**

L'Inps, con circolare n. 79/2017, ha fornito precisazioni relativamente alla rettifica della certificazione telematica di malattia, in caso di prolungamento della prognosi o di guarigione anticipata del lavoratore.

Nell'ipotesi di prolungamento dello stato di malattia, il lavoratore deve provvedere a farsi rilasciare, dal medico competente, uno o più certificati di continuazione per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Nell'ipotesi di guarigione anticipata, il lavoratore deve richiedere al medico il **rilascio di una rettifica del certificato in corso**, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

In presenza di un certificato medico con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro **non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**Pertanto, il lavoratore può essere riammesso anticipatamente al lavoro solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata, emesso prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa.**

Nei casi in cui il certificato medico di rettifica venga emesso, per cause di forza maggiore, in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare copia del certificato di rettifica e provvedere all'invio immediato all'Inps e al datore di lavoro.

Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie (perdita del 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; perdita del 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; perdita del 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza), fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa.

➤ **CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA IN MODALITA' TELEMATICA**

Con la Circolare n.82/2017 l'Inps fornisce le proprie indicazioni operative in merito alla presentazione telematica dei certificati medici attestanti lo stato di gravidanza delle lavoratrici e i certificati attestanti l'interruzione di gravidanza.

**Dal 5 agosto**, dopo un periodo transitorio di tre mesi durante i quali era ancora possibile il rilascio cartaceo, i medici dovranno trasmettere esclusivamente in modalità telematica sia i certificati di gravidanza sia quelli d'interruzione della gravidanza.

I certificati medici trasmessi online dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati: le generalità della donna, la settimana di gestazione alla data della visita, la data presunta del parto (o quella di interruzione della gravidanza).

Il medico deve **rilasciare alla lavoratrice il numero di protocollo del certificato medico**, con facoltà di fornire alla stessa una copia cartacea del certificato stesso.

Il numero di protocollo dovrà essere poi comunicato al datore di lavoro, il quale potrà accedere alla consultazione del certificato dal portale INPS, nella sezione "Consultazione certificati di maternità/interruzione datore di lavoro" (come già avviene per la consultazione dei certificati di malattia dei lavoratori tramite l'apposita funzione).

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari.

Distinti saluti.



Studio Suardi Claudio